



VADEMECUM SULLE PROCEDURE ed INFORMAZIONI UTILI sull' RCA

- **Voglio acquistare una polizza dopo aver accettato un preventivo propostomi.**

Dopo aver accettato il preventivo proposto, è necessario predisporre il bonifico a favore di Assitus srl, specificiamo che la copia della contabile non fa fede come prova di pagamento andato a buon fine, l'accredito dovrà essere già visibile sul c/c di Assitus srl, solo a quel punto si potrà procedere con l'emissione della polizza (bisogna pertanto tenere sempre in considerazione il tempo tecnico che il bonifico ci metterà per essere accreditato sul conto corrente, che può variare da banca a banca).

L'emissione immediata può avvenire solamente attraverso pagamenti via Assegno e via Contante.

- **Voglio acquistare una polizza con copertura Ad Horam (Ad un orario e data stabiliti).**

Fra una settimana dovrete acquistare un nuovo veicolo e vi servirà la copertura assicurativa dalle ore (esempio) 10:30 poiché dovrete circolare sin da subito con il veicolo appena acquistato? Se la risposta è sì, dovrete rispettare la seguente procedura:

- Recatevi presso i Nostri uffici (o contattateci telefonicamente) alcuni giorni prima dell'acquisto con copia dei Vostri documenti e copia della carta di circolazione del veicolo (ancora intestato al "vecchio proprietario").
- Dopo aver accettato il preventivo propostovi, vi verrà richiesto di anticipare il premio da pagare (con assegno, bonifico o contanti).
- Il giorno dell'acquisto, non appena effettuato il passaggio di proprietà, inviateci copia del foglio di via a mezzo email.

A questo punto sarà nostra premura procedere con l'emissione immediata della polizza già debitamente preparata in anticipo, dando la copertura Ad Horam come concordato.

- **Non voglio rinnovare un contratto alla data di scadenza.**

Ormai da Ottobre 2012 le polizze RCAuto non prevedono più rinnovi automatici ma scadono di anno in anno (la durata massima è appunto un anno).

Il contraente è quindi libero di rinnovare il contratto in essere oppure stipularne uno diverso con altra compagnia.

Verificate sempre la data corretta di scadenza annuale, da non confondere con la scadenza di un eventuale frazionamento semestrale o quadrimestrale.

Ribadiamo che il contratto va sempre portato al suo termine annuale.

- **Voglio sospendere la mia polizza RCA.**

Vi ritrovate in un momento in cui il vostro veicolo non è utilizzato e pertanto fermo, custodito in luogo privato e non circolante. Volete quindi sospendere la polizza per il periodo di non utilizzo? Potete farlo purché rispettiate queste semplici regole:

- la polizza deve avere 3 mesi di validità residua (salvo deroghe particolari);
- la sospensione può essere richiesta da 3 mesi a 1 anno, termine entro il quale è necessario chiedere la riattivazione (la sospensione minima varia da Compagnia a Compagnia. Il termine di 1 anno invece è inderogabile);
- per i veicoli in leasing o finanziamento la sospensione non è ammessa, salvo esplicita autorizzazione della società finanziaria ed espresso consenso della compagnia assicurativa;
- l'assicurazione auto sospendibile può essere chiesta solo dagli assicurati in regola con i pagamenti delle polizze RCA, non è ammessa la sospensione di assicurazioni settimanali, mensili o temporanee (è invece consentita l'interruzione dell'assicurazione annuale pagata in 2 rate annuali, salvo diverse disposizioni del contratto assicurativo);

- per attivare la sospensione la compagnia chiede in restituzione la Carta Verde rilasciata per circolare all'estero e dichiarazione scritta e controfirmata di mancata circolazione.

Rimane valida la regola secondo cui se alla sospensione non segue la riattivazione perché il veicolo nel frattempo è stato venduto, rottamato o comunque tolto dalla circolazione, è rimborsabile la parte del premio pagata e non goduta.

- **Vendo il mio veicolo attualmente assicurato, scenari possibili.**

In caso di vendita del mezzo assicurato, il contratto può, a scelta del contraente:

- risolversi, alla data di perfezionamento della vendita, col rimborso del premio residuo;
- passare all'acquirente del mezzo con applicazione della classe di merito maturata da quest'ultimo.
- essere trasferito ad un nuovo mezzo (acquistato dal venditore) con il mantenimento della classe di merito maturata, previo l'eventuale conguaglio del premio.

Ricordiamo di inviare tempestivamente via email l'Atto di Vendita del vostro veicolo!

- **Rimborso del premio residuo in caso di furto.**

All'assicurato deve essere rimborsato il premio residuo in caso di furto del mezzo. Questa disposizione, introdotta dal nuovo codice e quindi valida per tutti i contratti conclusi a partire dal 1/1/2006, prevede che in caso di furto, il contratto cessa di avere effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia. In pratica da quel giorno il veicolo non è più assicurato, e pertanto il contraente ha diritto al rimborso del premio residuo (calcolato dal giorno successivo alla denuncia fino alla scadenza dell'annualità pagata). E' bene sapere che il rimborso non può riguardare gli eventuali premi relativi alla garanzia volontaria contro il furto (aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria), che anzi devono essere pagati fino alla scadenza annuale.

- **Rimborso del premio residuo in caso di rottamazione del mezzo o cessazione dalla circolazione.**

Se a seguito di una rottamazione non vi è riacquisto, la polizza può essere disdetta con rimborso del premio residuo. Il rimborso deve essere calcolato a partire dalla data di rottamazione e può avvenire tramite riconsegna del certificato e del contrassegno di assicurazione. Il rimborso scatta anche in caso di cessazione dalla circolazione che comporti la risoluzione del contratto.

- **Il contraente della polizza R.C. Auto può essere persona diversa dal proprietario?**

Sì è possibile sottoscrivere una polizza RCAuto a proprio nome (cioè si può essere contraenti) anche se il veicolo non è di proprietà. L'assicurazione prevede infatti la possibilità di firmare la polizza per conto, cioè nell'interesse, di un'altra persona, in questo caso per conto del proprietario dell'auto. Ad esempio, un genitore può essere contraente dell'assicurazione RCA che copre la moto di proprietà del figlio.

Il contraente è tenuto al pagamento dei premi assicurativi e a comunicare alla compagnia le informazioni relative al rischio assicurato di cui sia a conoscenza (ad esempio: cambiamento di residenza del proprietario, avviso di incidente ecc.). Tuttavia la classe bonus-malus indicata sull'attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo e non al contraente.

Rischi diversi da RCAuto

- **Info generali**

- I contratti diversi da RCAuto come Infortuni, RCV, RC Aziende, ecc. hanno durata annuale o poliennale (minimo 1 anno) a seconda di quanto scelto al momento della stipula.
- Possono essere frazionati semestralmente o quadrimestralmente a seconda del contratto.
- Hanno tacito rinnovo (salvo pattuizioni speciali). Questo significa che se si vuole recedere dalla stipula di uno di questi contratti è necessario dare disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza annuale (in alcuni casi anche più di 30 giorni) attraverso raccomandata ar o comunicazione via pec alla Spett.le Compagnia.